

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2432

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati LA MALFA, BOGONI, LOPARDI, BASSO, VILLABRUNA, DELLA SETA, BONFANTINI, GAUDIOSO, RONZA

Annunziata il 21 luglio 1956

Sull'esercizio dei diritti di libertà religiosa e sulla regolamentazione dei rapporti correnti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica

ONOREVOLI COLLEGHI! — In più occasioni è stata richiamata l'attenzione dei due rami del Parlamento sulla necessità di pervenire ad una nuova disciplina relativa ai rapporti correnti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica, a norma del terzo comma dell'articolo 8 della Costituzione, al fine di armonizzare i detti rapporti con quella eguale libertà per tutti che gli articoli 2, 3, 8, primo comma, 17, 19, 20 e 21 della Costituzione stabiliscono anche in materia religiosa a favore dei singoli e delle formazioni sociali attraverso alle quali essi esplicano le loro attività religiose.

Le confessioni religiose evangeliche esistenti in Italia hanno già da vari anni avanzato al Governo particolari richieste per addvenire alle intese previste dal terzo comma dell'articolo 8 della Costituzione ed in base alla conclusione delle quali deve essere di poi emanata una legge che regoli a nuovo i loro rapporti con lo Stato. Tuttavia alle dette intese non si è potuto ancora dare inizio, mancando precise disposizioni che ne stabiliscano le procedure.

È indubbio che, per quanto si attiene all'esercizio dei diritti di libertà religiosa, la Costituzione ha fissato norme precise che stabiliscono in modo compiuto modalità e limiti entro cui i detti diritti di libertà possono essere esercitati dai singoli individui come dai

loro enti od associazioni religiosi; di modo che le disposizioni a suo tempo stabilite dalla legislazione sui « culti ammessi » (legge 24 giugno 1929, n. 1159, e regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289) circa il grado di libertà religiosa consentito per dette confessioni religiose, si presentano in aperto contrasto con le norme costituzionali, ogni qual volta sanciscono una restrizione, una forma di controllo preventivo, od un impedimento al libero esercizio di un qualsiasi diritto attinente alla libertà di religione che non trovino in quelle norme una esplicita conferma. L'esercizio dei detti diritti non potrebbe infatti in modo alcuno essere allargato o ristretto da una legge ordinaria oltre le modalità ed i limiti stabiliti dalle norme costituzionali.

La proposta di legge che abbiamo l'onore di presentare, provvede con l'articolo 1 appunto a precisare che l'esercizio dei diritti di libertà religiosa anche per le confessioni religiose evangeliche, loro fedeli ed enti dipendenti, deve essere attuato nei termini e secondo le modalità ed i limiti appositamente dettati dalle norme costituzionali.

Di conseguenza con l'articolo 2 si stabilisce l'abrogazione di tutte quelle disposizioni anteriori in sé contrastanti con l'ampio grado di libertà religiosa sancito dalla Costituzione in modo eguale per tutti; e che rappresentano il permanere residuo di un clima politico e di

polizia, nei confronti delle minoranze religiose, che non è mai esistito in Italia nel periodo antecedente al regime fascista, e non può più trovare alcune plausibili giustificazioni nel rinnovato clima democratico dell'Italia repubblicana.

Con l'articolo 3 si precisa infine attraverso quali strumenti e seguendo quali procedure debbono essere raggiunte le intese di cui

al terzo comma dell'articolo 8 della Costituzione, per l'emanazione della relativa legge, di volta in volta che le confessioni religiose diverse dalla cattolica ne facciano richiesta al Governo al fine di regolare i loro rapporti con lo Stato.

Vi chiediamo pertanto di volere approvare la proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'esercizio dei diritti di eguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini, di libertà delle confessioni religiose, della loro costituzione, capacità giuridica, attività ed organizzazione interna, di libertà di culto pubblico e privato, di libera manifestazione della propria fede, di propaganda religiosa, da parte delle Chiese Evangeliche, dei loro fedeli, istituti, enti od associazioni religiose o di culto, è attuato in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 8, 17, 19, 20 e 21 della Costituzione della Repubblica.

ART. 2.

In conseguenza di quanto disposto con l'articolo precedente, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, sono abrogate. Restano tuttavia in vigore gli articoli 2 e 6 della detta legge; e l'articolo 12 del suddetto regio decreto.

ART. 3.

Al fine di raggiungere le intese previste dal terzo comma dell'articolo 8 della Costituzione della Repubblica tra i rappresentanti dello Stato e quelli delle confessioni religiose che ne facciano richiesta, è costituita una apposita commissione della quale fanno parte:

- un magistrato di grado non inferiore al terzo, con funzioni di presidente;
- due rappresentanti del Parlamento;
- un rappresentante del Ministero dell'interno;
- un rappresentante del Ministero della giustizia;

le rappresentanze delle confessioni religiose designate in conformità ai rispettivi statuti.

La Commissione è nominata con decreto del Ministero dell'interno.

Le intese raggiunte in seno alla detta Commissione debbono concludersi con la stesura di un accordo scritto, bilateralmente convenuto ed impegnativo tra le parti, in conformità del quale il Governo è tenuto a presentare il relativo progetto di legge al Parlamento.

Qualora il detto progetto di legge non riscuotesse in tutto o in parte l'assenso di uno dei rami del Parlamento, le intese debbono venir riprese al fine di pervenire a nuove formulazioni dell'accordo precedentemente convenuto.